



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Livorno**

REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE
ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LIVORNO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 15 FEBBRAIO 2017



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno;
 - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
 - c) per Albo si intende l'Albo degli iscritti tenuto dal Consiglio;
 - d) per Commissione si intende una Commissione scientifica istituita dal Consiglio;
 - e) per categoria si intende la categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 3

(Funzioni delle Commissioni)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni consultive alle quali sono affidati i seguenti compiti:
 - a) fornire pareri al Consiglio, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti dal Consiglio stesso ed anche su impulso di un iscritto o di qualunque altro interessato.
 - b) approfondire, anche attraverso elaborati, scritti o altre opere comunque denominate, su argomenti, scelti autonomamente, di interesse per la categoria;
 - c) proporre eventi formativi per le materie di competenza;
 - d) nel caso di manifestazioni o di eventi comprendenti interventi o comunicazioni da parte della Commissione, il relativo contenuto deve essere preventivamente sottoposto al Consiglio e può formare oggetto di intervento o di comunicazione soltanto se sia stato da quest'ultimo preventivamente approvato, salvo deleghe espressamente conferite dal consiglio.

Art. 4

(Composizione e durata delle Commissioni)

1. Per ogni Commissione il Consiglio potrà nominare uno o due Consiglieri come Consiglieri Delegati dell'Ordine; il Consiglio dell'Ordine sentiti i consiglieri delegati determina il numero dei membri delle singole Commissioni in relazione ai compiti ad esse affidati, tale numero può essere variato ma non sarà mai inferiore a 5 (cinque) e superiore a 20 (venti) al solo fine di assicurare la funzionalità della stessa Commissione.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno

2. Le Commissioni sono composte da iscritti all'Albo nominati dal Consiglio scelti tra coloro che avranno preventivamente resa nota la loro disponibilità; la scelta sarà ispirata ad inderogabili criteri di competenza, professionalità ed onorabilità.
3. Ciascun iscritto può, di regola, far parte di una sola commissione; tuttavia ove il Consiglio lo ritenga opportuno, potrà nominarlo membro anche di altra Commissione ma in non più di un'altra.
4. Le Commissioni hanno durata annuale salvo che il Consiglio non stabilisca e preveda una durata inferiore o ne disponga la cessazione. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle o rinnovarle. Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.
5. Il Consiglio può stabilire che ciascuna Commissione operi divisa in sottocommissioni (anche definite 'Gruppi di Lavoro') composte da un numero minimo di 3 (tre) membri; anche i membri delle sottocommissioni/Gruppi di Lavoro devono essere indicati dal Consiglio; non è richiesto che nelle sottocommissioni/Gruppi di lavoro sia presente un membro del Consiglio dell'Ordine. I componenti delle sottocommissioni/Gruppi di Lavoro possono essere anche segnalati al Consiglio su impulso del Presidente della Commissione.
6. Per essere candidati e partecipare alle commissioni scientifiche, alle sottocommissioni ed ai gruppi di lavoro e' necessario il possesso di adeguati requisiti di competenza, professionalità ed onorabilità; in queste strutture non possono partecipare in alcun modo gli iscritti che abbiano in corso o abbiano avuto nei precedenti 12 (dodici mesi) dalla propria candidatura procedimenti disciplinari di qualsivoglia natura o che non risultino in regola con le quote di iscrizione all'ordine locale o in mancanza dei requisiti annuali professionali previsti per le attività formative.

Art. 5

(Nomina del Presidente ed incarichi)

1. Il Consiglio nomina e revoca, in totale autonomia, il Presidente della Commissione tra i componenti che saranno stati designati nella Commissione stessa; il Presidente ha la rappresentanza della Commissione e le altre attribuzioni a lui riservate nel presente regolamento.
2. In caso di sua assenza il Presidente sarà sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Albo e, a pari anzianità, dal più anziano di età.
3. Il Presidente sottoscrive unitamente al Segretario i verbali delle riunioni della Commissione.
4. Nessuno può essere Presidente di più di una Commissione.
5. Nessuno può essere contemporaneamente Presidente e Segretario di Commissione.
6. Qualora Presidente di una Commissione sia stato nominato un Consigliere dell'Ordine questi assumerà anche l'incarico di Consigliere Delegato.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno

Art. 6

(Presidente della Commissione)

1. Il Presidente della Commissione ha il compito:
 - a) di seguire e coordinare i lavori della Commissione;
 - b) riferire periodicamente al Consigliere Delegato o in sua assenza, al Consiglio sull'attività della Commissione;
 - c) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni della Commissione;
 - d) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni della Commissione.
2. Nel caso in cui il Presidente della Commissione non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui alla lettera d) del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.
3. Il Presidente di Commissione indica il nome del Segretario.

Art. 7

(Il Segretario di Commissione)

Sono compiti del Segretario:

1. la redazione e la sottoscrizione dei verbali delle riunioni;
2. la raccolta delle firme sui fogli presenza che, a propria cura, dovranno essere consegnati in Segreteria al termine delle riunioni ed inviati entro il 31 gennaio di ogni anno per l'assegnazione ed il riconoscimento dei crediti FPC imputabili all'anno precedente (qualora ciò sia stato preventivamente regolato dal Consiglio);
3. l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione o Gruppo;
4. in caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti da altro componente della Commissione indicato dal Presidente della stessa.
5. coadiuva il Presidente nell'ambito dell'attività della Commissione.

In caso di assenza del Segretario, questi sarà sostituito dal componente più giovane per iscrizione all'Albo e, a parità di anzianità, dal più giovane di età.

Nessuno può essere Segretario di più di una Commissione.

Art. 8

(Riunioni delle Commissioni ed attività)

1. Ogni Commissione si riunisce presso la sede dell'Ordine o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nella provincia di Livorno o comunque nei comuni del circondario del Tribunale di riferimento. La convocazione deve essere inviata per scritto, anche per fax o per posta elettronica, a firma del Presidente di Commissione o dal Consiglio dell'Ordine in assenza del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione.
2. Per ogni riunione dovrà redigersi il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Ordine e da questa conservati.
3. A cura del Vicepresidente del Consiglio sarà indetta, almeno una volta all'anno, una riunione di tutti i Presidenti ed i Segretari delle Commissioni per la verifica globale delle modalità di funzionamento delle Commissioni stesse e per lo scambio delle opinioni.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno

4. In considerazione della particolarità dei compiti attribuiti alla "Commissione Tassazione notule - Pareri Congruità" , questa può essere riunita a cura del Presidente senza osservanza della formalità prevista dal primo comma del precedente articolo, anche mediante convocazione verbale o telefonica; lo stesso Presidente vigila sulla corretta applicazione dei diritti di segreteria e sulla loro riscossione relazionando in merito al Consigliere Tesoriere.
5. Almeno ogni sei mesi deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine una relazione scritta, redatta e firmata dal Presidente di ciascuna Commissione sull'attività svolta e sull'attività che la Commissione prevede di svolgere. Ciascuna Commissione – *ad eccezione (ma non esclusa) della "Commissione Tassazione Notule – Pareri di congruità"* - deve organizzare e proporre al Consiglio dell'Ordine per la sua preventiva approvazione, almeno un evento culturale e formativo destinato agli iscritti, da svolgersi in aula o da registrarsi mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi (e-learning); le Commissioni possono operare solo ed esclusivamente nelle materie di loro competenza fatta salva la promozione e l'organizzazione di attività multidisciplinari, con il necessario preventivo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, la cui realizzazione potrà prevedere il coordinamento di tutte le Commissioni interessate. Ogni evento formativo proposto al Consiglio non dovrà prevedere alcuna partecipazione alle spese da parte del Consiglio stesso e dovrà avere una indipendente copertura finanziaria.
In casi eccezionali il Consiglio potrà accettare progetti formativi che necessiteranno di contribuzione alle spese di organizzazione.
6. Ogni Commissione deve riunirsi periodicamente onde assicurare in regolare funzionamento ed almeno una volta ogni tre mesi. Il Presidente della Commissione deve comunicare alla Segreteria dell'Ordine il calendario stabilito per le riunioni ed eventuali variazioni che intervengano allo stesso. Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Tuttavia la mancanza della maggioranza dei componenti in due riunioni, anche non consecutive, può costituire un indice di anomalia del funzionamento della Commissione e deve essere segnalata al Consiglio dell'Ordine a cura del Presidente, del Vicepresidente o da qualsiasi altro componente della Commissione per le eventuali conseguenti determinazioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 9

(Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni)

1. Il componente della Commissione - e così anche il Presidente ed il Segretario - che non partecipa alle riunioni, senza giustificati motivi, più di due volte anche non consecutive può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Presidente, il Segretario o un membro della Commissione.
2. Alla sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altra causa provvede in autonomia il Consiglio con nomina integrativa.
3. I nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione.
4. Il Consiglio dà al Presidente ed al Segretario della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno

Art. 10

(Scioglimento delle Commissioni)

1. Le Commissioni che non sono in grado di operare o che, dopo la loro istituzione cessi il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio per qualsivoglia motivo o irrispettoso del presente Regolamento, possono essere sciolte con delibera consiliare e senza altre particolari formalità.

Art. 11

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate in originale.
2. Gli incarichi di componente, di Presidente e di Segretario di Commissione sono a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese di alcuna natura.

Art. 12

(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
2. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

Art. 13

(Accettazione della nomina e del regolamento. Dimissioni)

1. Le nomine a membro, Presidente e Segretario di Commissione devono essere comunicate in forma scritta (anche a mezzo posta elettronica certificata) ai nominati.
2. L'accettazione della nomina a membro della Commissione deve essere portata a conoscenza della Segreteria dell'Ordine per iscritto, anche per fax o per posta elettronica, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina ed implica la conoscenza e l'integrale accettazione del presente regolamento. Nella riunione di insediamento ciascun componente dovrà sottoscrivere, per conoscenza e adesione, una copia del Regolamento da consegnare a mani del Presidente della Commissione. Con questa sottoscrizione ciascuno si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione.
3. Le dimissioni dagli incarichi di membro, di Presidente o di Segretario della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno

4. Le dimissioni da Presidente o Segretario della Commissione non implicano le dimissioni da membro della stessa; le dimissioni da membro della Commissione devono essere rassegnate in forma esplicita (anche con posta certificata) al segretario della commissione o alla segreteria dell'ordine.
5. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate le ha comunicate al consiglio.

Art. 14

(Riservatezza)

1. I componenti delle Commissioni o dei Gruppi si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. Si impegnano altresì ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

2. Art. 15

(Spendita della qualifica di componente della commissione)

1. La spendita della qualifica di "Presidente", "Segretario" o "componente" di una qualunque commissione scientifica di altra natura, ovvero di un gruppo di lavoro è sempre subordinata al preventivo ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine; quanto sopra vale anche nel caso di utilizzo della relativa qualifica nella firma di ogni pubblicazione o altra opera letteraria diffusa a terzi su temi oggetto di studio ancorché nell'ambito di una commissione o gruppo di lavoro partecipata.
2. E' altresì vietato l'utilizzo della qualifica di "Presidente", "Segretario" o "componente" di una qualunque commissione scientifica di altra natura, ovvero di un gruppo di lavoro al solo fine di sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.
3. Ad ogni componente di una qualunque commissione (o gruppo di lavoro) è fatto divieto di spendere il nome del Consiglio dell'ODCEC di appartenenza senza esservi stato espressamente e preventivamente autorizzato e ciò non dovrà in alcun modo recare pregiudizio all'immagine nonché al decoro della Professione.

Art. 16

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione del presente Regolamento, i componenti delle commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro o altro, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

☞ spazio per sottoscrizione previa integrale lettura e ad accettazione senza riserve: